

8.2.14.3.4. 16.4 - Cooperazione di filiera per creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali e attività promozionali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo della cooperazione fra i soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle filiere del sistema agroalimentare regionale.

In questo ambito è indispensabile sostenere la creazione e il potenziamento di aggregazioni, orizzontali o verticali, a carattere locale per rafforzare la fase di commercializzazione delle produzioni finali in un ambito regionale definito.

La sottomisura è finalizzata a sostenere le seguenti tipologie d'intervento che risultano indispensabili per creare nuove possibilità di mercato su piccola scala nell'ambito delle filiere corte e dei mercati locali:

- a) creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, per organizzare processi di lavoro comuni anche attraverso la condivisione di impianti e risorse
- b) sviluppo di nuove forme di vendita, per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali e per accrescere e consolidare la competitività dell'impresе agricole
- c) promozione e valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata.

Per filiera corta si intendono forme di commercializzazione che non devono prevedere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Per mercato locale si intendono quei mercati basati su filiere corte o, in alternativa, collocati entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di produzione.

Tali azioni portano ad un aumento della competitività delle imprese agricole tramite una maggiore remunerazione dei prodotti che si attua attraverso la riduzione dei soggetti intermediari nell'ambito della filiera.

Le azioni previste potranno essere realizzate attraverso varie forme di cooperazione, inclusi i GO così come definiti nella sottomisura 16.1.

Nella sua logica d'intervento, la presente sottomisura fa riferimento in maniera prioritaria alla seguente focus area:

Focus Area 3.A: incentivando rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare sia nella fase di produzione che di commercializzazione attraverso varie forme di aggregazione.

La sottomisura ha riflessi importanti anche se non prioritari sulla seguente focus area:

Focus Area 1.B: favorendo la collaborazione tra imprese e promuovendo un modello di innovazione interattiva e multiattoriale basata sulla cooperazione, sullo scambio di conoscenze e su metodi di intermediazione.

La sottomisura contribuisce inoltre al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- 4 “Migliorare la competitività e l’efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo delle produzioni”;
- 6 “Migliorare la competitività delle filiere agroalimentari e sviluppare l’aggregazione e l’integrazione”.

La sottomisura incide anche sui seguenti obiettivi trasversali:

- **Clima:** contribuisce all’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali, soprattutto attraverso la riduzione dei fattori clima alteranti derivante da economie di scala, non raggiungibili isolatamente, e dalla valorizzazione delle produzioni a raggio locale.
- **Innovazione:** contribuisce all’incremento dell’attività di innovazione delle imprese promuovendo la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sull’importo ammesso a finanziamento in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Normativa “De minimis” di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti al settore agricolo, formalmente costituiti sulla base di un accordo stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizioni delle condizioni generali”, ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing, spese di progettazione.
- b. costi di animazione;
- c. redazione e presentazione del progetto;
- d. costi di costituzione del partenariato di progetto;
- e. promozione dei prodotti attraverso attività di informazione, comunicazione e pubblicità.

Le spese propedeutiche sostenute per la costituzione del soggetto beneficiario sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

1. Il soggetto beneficiario deve presentare un progetto di cooperazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- descrizione della tematica di contesto e dei fabbisogni che intende affrontare;
- descrizione dei risultati attesi;
- lista dei soggetti partecipanti al progetto;
- tempistica di realizzazione del progetto.

2. Le domande di aiuto sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l’impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione.

3. Nei casi in cui i prodotti ottenuti dalla trasformazione non siano compresi nell’Allegato I del Trattato, il sostegno concesso è limitato alle condizioni previste dalla normativa “De minimis” di cui al Reg.(UE) n. 1407/2013.

4. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di elegibilità riferite al soggetto:

- a) Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- b) Assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea (Codice dei contratti - D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
- c) Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- d) Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e *ss.mm.ii.*

5. Il sostegno è concesso a condizione che non sia coinvolto più di un intermediario tra il produttore

primario e il consumatore.

6. Almeno il 50% dei soggetti partecipanti all'accordo di cooperazione deve appartenere al settore *agricolo*.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per operazioni attivate al di fuori della progettazione integrata, i *principi* sono quelli definiti nella sottomisura 16.2 “Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione”.

Quando questo tipo di operazione viene attivato nell’ambito della “Progettazione integrata” i criteri di selezione tengono conto dei suddetti principi.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata al 70% della spesa ammissibile.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Dalla valutazione ex ante basata sui controlli effettuati nel precedente periodo di programmazione e dall’analisi della sottomisura 16.3 emergono i seguenti rischi:

- R7 : Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8 : sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

- R9 : Le domande di pagamento

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell’investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;

- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.